



# Città di Fossano

*Provincia di Cuneo*

ORDINANZA N. 6728

DEL 4/2/2011

## **IL SINDACO**

**Ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione di rumori molesti e inutili nonché di comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana: divieto di sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere.**

## **CONSIDERATO**

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere,
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;
- che analogamente, sono esposti ai medesimi rischi sia la fauna selvatica, in particolare gli uccelli, che gli animali d'allevamento;
- che lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che *chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.*

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**RILEVATO** che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

**PRESO ATTO** che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

**VISTO** il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

**VISTO** l'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

## **ORDINA**

- **sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita;**
- **da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; sono altresì escluse le cd. "miccette" in ragione della loro limitatissima potenzialità esplodente.**

## **DISPONE**

**chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito**, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, **mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento).**

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **MODALITA' DI RICORSO:**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze.**

Copia della presente sarà trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto di Cuneo nonché agli organi di Polizia presenti sul territorio cittadino

Dalla casa comunale, lì 4/2/2011

**IL SINDACO  
FRANCESCO BALOCCO**